



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 12/12 DEL 27.3.2015

Oggetto: **Indirizzi per lo svolgimento delle Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per l'anno 2015. Organizzazione consultazioni elettorali.**

Il Presidente, con la nota n. 1902 del 20.3.2015, ricorda che nel corso del 2015, in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 1° luglio 2015, dovranno svolgersi le consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali di 169 Comuni della Sardegna.

Al riguardo, il Presidente richiama l'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, il quale prevede che "per lo svolgimento delle operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali" e precisa che, fermo restando il principio generale sancito all'art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai sensi del quale "le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali, provinciali e comunali (...) sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono", sono, comunque, in capo alla Regione tutte quelle spese relative all'organizzazione tecnica delle consultazioni amministrative in argomento, specificamente elencate all'art. 17, comma 3, della succitata legge (spese per il funzionamento uffici interessati alle elezioni, per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), per la fornitura delle schede per la votazione, manifesti, stampati, buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici).

Il Presidente prosegue evidenziando che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il procedimento elettorale si caratterizza per la particolare complessità sia di tipo organizzativo che documentale. Sul piano documentale, in occasione delle elezioni, l'ufficio competente procede alla progettazione, revisione e successiva produzione di pubblicazioni, modelli, stampati, verbali e modulistica necessari al regolare svolgimento delle elezioni e, inoltre, garantisce l'elaborazione grafica delle schede di voto e dei modelli dei manifesti dei candidati con i relativi contrassegni, la predisposizione e l'emanazione di direttive e di circolari ai Comuni e le comunicazioni indirizzate agli altri Enti coinvolti nel procedimento. Sul piano organizzativo, l'Ufficio elettorale si occupa dell'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari e della distribuzione ai Comuni del materiale elettorale.

Al fine di assicurare il corretto esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e il rispetto della tempistica, in considerazione della particolare complessità e delicatezza del procedimento



elettorale, per le elezioni amministrative la Regione Sardegna si è avvalsa della collaborazione del Ministero dell'Interno e delle Prefetture della Sardegna, formalizzata con apposite Intese Istituzionali, sottoscritte ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciò posto, il Presidente ritiene che, a partire dalle elezioni amministrative da svolgersi nell'anno 2015, la Regione Sardegna, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale in materia elettorale, sia in grado di agire con maggiore autonomia nell'attuazione delle proprie competenze legislativamente individuate, pur dovendosi ancora avvalere degli organi statali competenti, nello spirito di leale collaborazione. In particolare detta esigenza si fonda su due fondamentali criticità: l'indisponibilità da parte della Regione di un software proprietario dedicato per le elezioni amministrative e la carenza di personale attualmente disponibile nel Servizio per le relative funzioni (cinque unità).

Per le suddette criticità risulta, infatti, necessario avvalersi della collaborazione del Ministero e delle Prefetture per l'utilizzo degli indispensabili strumenti informatici necessari alla raccolta e pubblicazione dei dati (affluenze e votanti) e dei risultati elettorali e dell'ulteriore supporto per quanto attiene gli aspetti di verifica della composizione delle schede elettorali e dei rapporti con gli organi giudiziari. Pertanto, tenendo in considerazione la valutazione tecnico-organizzativa delle varie fasi del procedimento elettorale effettuata dal Servizio competente e la ripartizione tra Stato e Regione delle attività relative al procedimento elettorale, in data 16 dicembre 2014 si è provveduto a richiedere al Ministro degli Interni il succitato supporto, da definire in un'apposita Intesa nello spirito di leale collaborazione.

Il Ministro degli Interni, con nota del 24 febbraio 2015, ha espresso al riguardo "avviso favorevole affinché possa essere sottoscritta con il Prefetto di Cagliari, in raccordo con i Prefetti del territorio, un'Intesa che disciplini i contenuti dell'attività di collaborazione richiesta".

Il Presidente prosegue evidenziando che, pertanto, è necessario approvare la bozza d'Intesa, allegata alla presente deliberazione.

Il Presidente rileva, inoltre, che tenuto conto del generale principio di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché di efficacia dell'azione amministrativa, si deve garantire priorità alle azioni necessarie per la corretta organizzazione del procedimento elettorale, con riferimento a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale che a vario titolo vi intervengono, ed altresì procedere all'attivazione di un ufficio temporaneo interassessoriale, con provvedimento del Direttore generale della Presidenza, su proposta del Direttore del Servizio competente in materia elettorale, che tenga conto dell'effettive esigenze professionali e temporali.

A tal fine il Presidente precisa che in caso di elezioni amministrative si ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 90 della L.R. n. 7/1979 e s.m.i.. La succitata norma regionale è posta in coerenza con la legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 18, che stabilisce un principio derogatorio delle vigenti disposizioni in materia di straordinario in occasione di consultazioni elettorali. Pertanto, così come



per gli altri enti, la richiamata deroga deve intendersi operante rispetto alle disposizioni normative e contrattuali che attengono alla gestione e autorizzazione al lavoro straordinario ed anche con riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio spettante al personale titolare di posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 101 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Infine, per quanto concerne la gestione finanziaria dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di governo dei Comuni, il Presidente riferisce che, a partire dall'anno 2013, la Regione Sardegna si è dotata di idonei strumenti di natura economico-contabile, istituendo due specifici capitoli nello stato di previsione della spesa, i cui stanziamenti costituiscono idonea copertura per i necessari affidamenti per le forniture e i servizi e per le attività di supporto di cui all'intesa sopra richiamata.

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di approvare l'allegata bozza di Intesa da stipulare con le Prefetture della Sardegna predisposta allo scopo di disciplinare le attività di supporto tecnico-amministrativo che le Prefetture della Sardegna presteranno ai fini dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali che si svolgeranno nell'anno 2015;
- di dare mandato al Direttore generale della Presidenza per l'istituzione di un ufficio temporaneo interasessoriale, a supporto delle attività del procedimento elettorale, su proposta del Direttore del Servizio competente in materia elettorale;
- di stabilire che, in applicazione analogica anche alle elezioni amministrative 2015, il disposto derogatorio di cui all'art. 90 della L.R. n. 7/1979 e s.m.i. deve intendersi operante rispetto alle disposizioni normative e contrattuali che attengono alla gestione e autorizzazione al lavoro straordinario ed anche con riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio spettante al personale titolare di posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 101 del CCRL del 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci